



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Circ. n. 716/XVIII Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
15/04/2016 U-rsp/2148/2016



Ai Presidenti degli  
Ordini degli Ingegneri  
d'Italia

LORO SEDI

Oggetto: nota di commento alla sentenza n. 460/2016 della Corte d'Appello di Torino - conferma del divieto per le società di ingegneria di operare nel settore privato.

Cari Presidenti,

come saprete, con sentenza n. 460 del 21 marzo 2016, la Corte d'Appello di Torino ha integralmente confermato l'orientamento del Giudice di prime cure in merito all'impossibilità, per le «società di ingegneria» di cui all'art. 17 della legge n. 109/1994 (cd. «Legge Merloni») e ss. mm., di assumere incarichi di progettazione da parte di committenti privati nel periodo precedente alla definitiva abrogazione – disposta dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183/2011 – del divieto di esercitare l'attività professionale di ingegnere in forma societaria, stabilito dall'art. 2 della legge n. 1815/1939.

La sentenza muove dall'assunto, incontestato, che il divieto stabilito dall'art. 2 della legge n. 1815/1939 impediva alle società di ingegneria, in quanto società di capitali, di esercitare l'attività professionale di ingegnere, fatta salva la possibilità di partecipare all'aggiudicazione dell'attività di progettazione di appalti pubblici, come previsto dalla legge n. 109/1994, quale unica ipotesi di deroga autorizzata mediante *lex specialis*.

L'abrogazione del predetto divieto era stata, in un primo tempo, formalmente disposta dall'art. 4, comma 1, della legge n. 266/1997, ma era rimasta inattuata, perché subordinata, giusta la previsione di cui al secondo comma del medesimo articolo 4, all'adozione di un decreto ministeriale volto a disciplinare i requisiti e le modalità di esercizio dell'attività professionale oggetto del divieto.

La mancata adozione del decreto impediva, pertanto, che l'abrogazione in parola divenisse efficace, con ciò mantenendo

pienamente in vigore, per le società di capitali, il divieto originario di cui all'art. 2 della legge n. 1815/1939, fino al definitivo intervento del legislatore del 2011 (fatta salva la parentesi dell'abrogazione e del successivo ripristino della vigenza stabilite, rispettivamente, dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 200/2008 e dall'art. 1 della relativa legge di conversione n. 9/2009).

Con la sentenza in oggetto, il Giudice di Appello si è mostrato pienamente concorde con le valutazioni effettuate dal Tribunale di primo grado, censurando le argomentazioni dell'appellante tendenti a sostenere l'irrilevanza, ai fini dell'efficacia dell'abrogazione disposta nel 1997, dell'adozione del decreto ministeriale sopra citato.

È opinione della Corte, infatti, che il legislatore del 1997 «non intendeva affatto lasciare completamente libero da qualunque criterio l'esercizio delle attività professionali», ma «ne riservava la disciplina ad un successivo decreto ministeriale», la cui mancata adozione, inevitabilmente «toglieva valore alla abrogazione di cui al comma 1 [dell'art. 4 della legge n. 266/1997], che solo apparentemente avveniva senza condizioni».

Una simile interpretazione trova conferma proprio nel successivo contegno del legislatore, il quale «è nuovamente intervenuto, disciplinando la materia come se l'art. 2 L. 1815/1939 non fosse mai stato abrogato».

A tale proposito, la decisione in commento chiarisce come l'abrogazione della previsione in parola, disposta dalla Legge n. 248/2006, essendo espressamente limitata a consentire l'esercizio della professione di ingegnere per le sole società di persone e per le associazioni, abbia implicitamente riconosciuto come per le società di capitali il divieto dovesse ritenersi pienamente valido ed efficace, con la sola ricordata eccezione della possibilità di risultare aggiudicatari di appalti pubblici alle condizioni previste dalla pertinente normativa.


Ancor più significativo è il passaggio della sentenza che evidenzia come la differenza tra il regime giuridico applicabile alle società di ingegneria e a quelle tra professionisti *ante* l'abrogazione definitiva dell'articolo 2 in argomento – e, di conseguenza, la stessa *ratio* della limitazione dell'ambito di operatività delle società di ingegneria ai soli appalti pubblici – fosse giustificabile sul presupposto che «le problematiche degli appalti pubblici sono del tutto differenti da quelle dei rapporti fra privati, tenuto conto dei diversi e assai penetranti poteri di controllo, e autoritativi, della P.A. nei confronti dei propri contraenti, che ovviamente implica una totalmente diversa esigenza di personalizzazione della prestazione del professionista».

Pertanto, «le oggettive, e soggettive, diversità fattuali e giuridiche delle fattispecie diversamente trattate dal punto di vista normativo» escludono qualsiasi ipotesi di disparità di trattamento costituzionalmente rilevante tra le società di ingegneria e le altre compagini societarie che, a seguito, del nuovo intervento del legislatore, sono autorizzate ad assumere incarichi privati.


In ultima analisi, la sentenza di appello ha confermato l'inaammissibilità di un'abrogazione retroattiva del divieto di esercizio dell'attività professionale di ingegnere da parte delle società di ingegneria. Ogni diversa interpretazione risulterebbe contraria alla legge e smentita dalla conforme interpretazione della giurisprudenza.

Cordiali Saluti

Il Consigliere Segretario  
(Ing. Riccardo Pellegratta)



Il Presidente  
(Ing. Armando Zambrano)




ALLEGATO: *Sentenza n. 460/2016 della Corte d'Appello di Torino*

Pertanto, «le oggettive, e soggettive, diversità fattuali e giuridiche delle fattispecie diversamente trattate dal punto di vista normativo» escludono qualsiasi ipotesi di disparità di trattamento costituzionalmente rilevante tra le società di ingegneria e le altre compagini societarie che, a seguito, del nuovo intervento del legislatore, sono autorizzate ad assumere incarichi privati.


In ultima analisi, la sentenza di appello ha confermato l'inaammissibilità di un'abrogazione retroattiva del divieto di esercizio dell'attività professionale di ingegnere da parte delle società di ingegneria. Ogni diversa interpretazione risulterebbe contraria alla legge e smentita dalla conforme interpretazione della giurisprudenza.

Cordiali Saluti

Il Conigliere Segretario  
(Ing. Riccardo Pellegatta)



Il Presidente  
(Ing. Armando Zambrano)



N. R.G. 452/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI TORINO**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE**

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati

Dott Edoardo Barelli Innocenti  
Dott. Enrico Della Fina  
Dott. Antonio Rapelli

Presidente  
Consigliere rel  
Consigliere

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta in secondo grado  
Al n. 452/2014  
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale,

promossa da :

[REDACTED]  
[REDACTED] presso lo studio degli  
[REDACTED] Federico Bonincasa che la rappresentano e difendono  
come da procura in atti.

APPELLANTE

Contro

[REDACTED]  
[REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura in atti.

APPELLATA

E contro

[REDACTED]  
[REDACTED] presso lo studio degli  
[REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura in atti.

APPELLATA

Firmato Da: DELLA FINA ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c6155056377413311b0c6b107e904d  
Firmato Da: BARELLI INNOCENTI EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 244bf53c5b9d40a3b62b2d7ac4fe640



## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante: come da verbale di udienza.

Per l'appellata [REDACTED]: come da verbale di udienza.

Per l'appellata [REDACTED] come da verbale di udienza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Si riporta, per comodità di esposizione, l'intero testo della sentenza di primo grado del Tribunale di Torino, in questa sede appellata: "Con atto di citazione notificato il 18.2.2011 [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo [REDACTED] n. 1.2010 emesso dal Tribunale di Torino - sezione distaccata di Ciriè - su istanza della [REDACTED] dell'importo di € 126.072,00 oltre interessi e spese.

Il contratto di cui si discute ha ad oggetto un *incarico professionale per la realizzazione della progettazione di un intervento di trasformazione urbanistica in area sita in [REDACTED] angolo [REDACTED]* per il corrispettivo di € 650.000,00, oltre € 50.000,00 per la redazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, oltre accessori di legge.

Questi i motivi della opposizione:

Nullità del contratto di incarico professionale

Incompatibilità delle funzioni assunte dall' [REDACTED]

Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

La opponente ha svolto domanda altresì riconvenzionale di condanna della [REDACTED]

[REDACTED] al risarcimento dei danni ed alla restituzione delle somme che fino ad ora le ha corrisposto l' [REDACTED]

[REDACTED] srl si è costituita in giudizio ed ha contestato la eccezione di invalidità del contratto sollevata dalla opponente. Nel merito ha sostenuto il corretto adempimento del contratto ed ha chiesto la conferma



del decreto opposto, oltre alla reiezione della avversaria domanda riconvenzionale .  
Ha chiesto altresì il pagamento di ulteriori € 850.000,00 ai sensi dell'art. 2237.c.c..  
La convenuta ha chiamato in causa [redacted] srl per essere da questa tenuta indenne nel caso in cui fosse stata accolta la domanda riconvenzionale della opponente di risarcimento danni.

[redacted] srl si è costituita in giudizio ed ha respinto oggi addebito di responsabilità.

La causa è stata istruita a mezzo CTU - disposta in data 16.5.2012 - per valutare quali attività erano state svolte da [redacted] in favore della [redacted]

Dopo il deposito dell'elaborato peritale -25.11.2012 -, la [redacted] ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo che la CTU avesse confermato la fondatezza della eccezione di nullità del contratto, già proposta con il proprio atto introduttivo.

Con ordinanza del 10.1.2013, ritenuto che la eccezione di nullità del contratto non fosse destituita di fondamento, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.

A seguito della istanza di revoca della suddetta ordinanza, da parte di [redacted], il Giudice ha fissato l'udienza del 23.4.2013 per la discussione, nel contraddittorio delle parti, delle contestazioni sollevate dalla convenuta.

All'esito della udienza, in cui le parti sono state invitate ad approfondire la discussione sulla normativa applicabile al caso di specie, il Giudice ha fissato nuova udienza di precisazione delle conclusioni al 17.9.2013, trattenendo la causa in decisione senza svolgere altra attività istruttoria.

## 1. E' FONDATA LA ECCEZIONE DI NULITA' CONTRATTO



[REDAZIONE] ha sollevato la eccezione di nullità del contratto stipulato tra [REDAZIONE] srl ed [REDAZIONE] società di ingegneria srl in data 29.9.2006, per contrarietà al divieto imposto dalla l. n.1815 del 1939 e successive modificazioni.

[REDAZIONE] ha sostenuto invece la piena validità del contratto.

Il contratto oggetto di causa ha ad oggetto: *la realizzazione della progettazione di un intervento di trasformazione urbanistica in area sita in [REDAZIONE]*

Queste sono le prestazioni professionali concordate tra le parti:

- Rilievi e tracciamenti
- Piano esecutivo convenzionato (PEC)
- Progettazione esecutiva opere di urbanizzazione
- Progettazione comunale
- Progetto architettonico esecutivo
- Cemento armato
- Progettazione esecutiva impiantistica
- Legge 10/1991
- Prevenzione incendi
- Accatastamento
- Agibilità
- Prestazioni ai sensi del D.L. 494/1999

Oltre redazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.





¶ Sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze:

il contratto è stato stipulato tra la [REDACTED]

il contratto non riguarda appalti pubblici ma la progettazione nell'ambito di un appalto privatistico

la progettazione è stata materialmente eseguita, nelle sue varie fasi, da tre professionisti dello [REDACTED], l'arch. [REDACTED] e l'ingn [REDACTED]

Il CTU ha accertato che l'attività svolta dalla [REDACTED] rientra tipicamente nelle attività di progettazione ed ingegneria. L'accertamento peritale, in merito alla natura dell'attività professionale oggetto del contratto, non è stato motivo di contestazione tra le parti e deve ritenersi pertanto fatto accertato che non necessita di ulteriore motivazione.

Questo è il quadro normativo relativo alla materia che ci occupa.

□ L'art. 2 L. n. 1815 del 1939 prevedeva il divieto di esercizio in forma anonima di attività ingegneristica [ *E' vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.*];

□ questa disposizione di legge è stata successivamente e frammentariamente abrogata da vari interventi normativi:

- la L. 2 maggio 1976, n. 183 (in tema di interventi straordinari nel mezzogiorno)

- la L. 31 marzo 1979, n. 92 (in tema di contenimento del costo del lavoro ed obblighi contributivi)



- la L. 12 febbraio 1983, n. 17 (in materia di potenziamento delle Ferrovie dello Stato)

che hanno riconosciuto la possibilità di costituire società di ingegneria nelle due forme del "commercial" e del "consulting engineering" - secondo che l'opera più complessa fornita dalla società sia o non estesa anche alla concreta realizzazione del progetto - ed hanno consentito l'esercizio in forma anonima di attività ingegneristica per l'ipotesi in cui l'apporto intellettuale dell'ingegnere e dell'architetto sia uno dei vari fattori, comprensivi di contributi intellettuali non riservati, confluenti nel risultato promesso (Cass. 10.6.1994 n. 5648) e si inserisce in un prodotto diverso e più complesso dell'"opus" fornito dai singoli professionisti, quali consulenza commerciale, cessione di tecnologia, assistenza necessaria all'organizzazione di iniziative imprenditoriali, e così prestazioni di servizi che trascendono l'oggetto delle professioni protette (Cass. 21.3.1989 n. 1405). Il richiamato divieto restava operante qualora l'attività oggetto del Contratto tra il committente e la Società consisteva in un'opera di progettazione di ingegneria civile interamente rientrante nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto, e non in una attività preparatoria ed accessoria rispetto all'indicata progettazione (Cass. 1.10.1999 n. 10872; 24922/2007);

□ successivamente la legge Merloni 109/94 art. 17 ha previsto la possibilità di costituire società di capitali per lo svolgimento di attività di ingegneria, ma solo limitatamente agli appalti pubblici;

□ l'art. 6 della legge 415/98 (cd Merloni Ter) ha confermato la possibilità di costituire società di capitali per lo svolgimento di attività di ingegneria, e sebbene non abbia riproposto l'inciso contenuto nella precedente normativa 109/04, ai *fini della presente legge*, - come osservato dalla convenuta - non di meno l'art. 1 della legge 415/98 individua e limita inequivocabilmente l'oggetto dell'intervento normativo agli *appalti pubblici*. deve ritenersi pertanto che oggetto della deroga al divieto di cui all'art. 2 l. 1815/39 siano solo le società di capitali che svolgono attività di ingegneria nell'ambito dei pubblici appalti;



□ successivamente è intervenuto l'art. 24 legge Bersani n. 266/1997 che ha stabilito:

comma 1. *L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogato.*

Comma 2. *Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il Ministro della sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.*

□ Nessun decreto ministeriale è mai intervenuto per stabilire i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della L. 1815/39 e cioè l'esercizio della attività tecnica , legale e commerciale in forma societaria: la abrogazione totale del divieto di cui all'art. 2 l. 1815/39 pertanto non ebbe concreta applicazione. Tanto è vero che successivi interventi legislativi hanno abrogato dapprima frammentariamente; e poi in toto la l. 1815/39;

□ il D.L. 223/06 convertito in legge dalla la l. Bersani 248/2006 all'art. 2 ha previsto la possibilità in generale di svolgere attività di ingegneria per le società di persone e per le associazioni, ma non ha esteso l'abrogazione del divieto anche alle società di capitali;

□ L'art. 2 l. 1815/39 è stato abrogato in toto solo a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200.

□ Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

□ Da ultimo, è stato abrogato dall'articolo 10, comma 11, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.



□ La abrogazione del divieto di cui all'art. 2 l. 1815/39, disposta dalla l. 183/2011, non ha efficacia retroattiva e pertanto non si applica al contratto oggetto di causa che risale, come detto, al 26.9.2006.

Non si può condividere l'assunto di parte attrice secondo cui l'abolizione del divieto per le associazioni e per le società di persone di svolgere attività di engineering negli appalti privati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200 deve intendersi estesa analogicamente anche alle società di capitali. La espressa limitazione della possibilità di svolgere attività di ingegneria alle società di persone infatti risponde alla scelta discrezionale del legislatore di applicare una disciplina diversa a realtà societarie diverse, caratterizzate da un differente regime di responsabilità personale dei soci.

La normativa citata da parte convenuta - art. 53 del D.P.R. 554/1999 - a sostegno della tesi per cui oggi le società di ingegneria di cui facciano parte professionisti iscritti agli albi, possono assumere incarichi tipici del contratto di opera intellettuale, ha riguardo in effetti alla necessaria composizione delle società di ingegneria cui possono essere affidati incarichi per la esecuzione di lavori pubblici previsti nella stessa normativa *(Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni nonchè iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione*



e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante); tale previsione pertanto non abroga il residuo divieto di esercizio dell'attività intellettuale in forma anonima nei limiti suddetti.

In conclusione, dalla normativa sopra riportata emerge che all'epoca della conclusione del contratto oggetto di causa:

- le società di capitali potevano eseguire attività di engineering limitatamente alle opere pubbliche
- le società di persone e le associazioni potevano svolgere attività di ingegneria in generale
- le società di capitali quindi non potevano svolgere attività di ingegneria che avessero ad oggetto appalti privatistici.

E' nullo pertanto il contratto stipulato dalla società di capitali in ambito privatistico, una volta accertato che il suo oggetto è caratterizzato nel suo nucleo centrale da una attività rientrante nelle prestazioni professionali tipiche dell'ingegnere e dell'architetto.

Nel caso che ci occupa, dunque ricorrono tutti i requisiti per dover dichiarare la nullità del contratto stipulato tra [redacted] srl e [redacted].

il contratto è stato stipulato il 29.9.2006 (quando il divieto di cui all'art. 2 l. 1815/39 non era abrogato per lo società di capitali nell'ambito di appalti privatistici)

la prestazione è stata chiesta e resa nell'ambito della esecuzione di un appalto privatistico

Il [redacted] è una società di capitali

l'oggetto del contratto è caratterizzato nel suo nucleo centrale da una attività rientrante nelle prestazioni professionali tipiche dell'ingegnere e dell'architetto il contratto

**2. NON VA ACCOLTA LA DOMANDA DI [redacted] DI PAGAMENTO DEL COMPENSO**



Dalla accertata nullità del contratto oggetto di causa, consegue la inesistenza dell'obbligo da parte di [redacted] di effettuare qualsivoglia versamento a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte da [redacted] nell'ambito del contratto nullo. Va respinta pertanto la domanda di pagamento proposta da [redacted] con il ricorso monitorio.

Per le stesse ragioni - e prima ancora perché inammissibile - va respinta anche la domanda riconvenzionale di pagamento del maggior importo di € 850,000, asseritamente dovuti dalla [redacted] ex art. 2237 c.c.

Il pagamento delle prestazioni rese dai singoli professionisti della [redacted], - in quanto non parti contraenti - potrà essere richiesto in altro e separato giudizio, eventualmente a titolo di ingiustificato arricchimento.

### **3. VA ACCOLTA LA DOMANDA PROPOSTA DA [redacted], DI RIPEZIONE DELLE SOMME VERSATE A [redacted]**

[redacted] ha diritto di ripetere i versamenti effettuati a [redacted] in adempimento di un contratto nullo.

La somma dovuta in restituzione da [redacted] ammonta ad € 366.220,80 come da fatture allegate in atti e comunque non oggetto di contestazione tra le parti. Su tale somma sono dovuti gli interessi di legge che, in considerazione della buona fede dell'accipiens - evidentemente ignaro della nullità del contratto - dovranno decorrere dalla domanda fino alla restituzione. Non è dovuta invece la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.

### **4. NON VA ACCOLTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI PROPOSTA DA [redacted]**

[redacted] ha proposto nei confronti di [redacted] una domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, dell'importo di € 1.603.000,00.

Tuttavia essendo stata accertata la nullità del contratto, non può essere accolta neanche la domanda di risarcimento del danno contrattuale.

### **5. SULLA POSIZIONE DI [redacted]**



Non avendo trovato accoglimento la domanda di risarcimento danni proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] risulta assorbita la domanda di manleva proposta dallo [redacted] nei confronti di [redacted]

## 6. LE SPESE

Per la complessità della vicenda e la difficoltà di accertare la normativa applicabile al caso di specie, si ritiene di dover compensare tra le parti le spese di lite.

Le spese della CTU che ha accertato la natura dell'opera prestata dalla convneuta vanno invece poste a carico della [redacted]

### P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 612/2010 proposta da [redacted] srl contro [redacted] e [redacted] srl, così provvede:

accoglie la opposizione e per l'effetto

revoca il decreto opposto;

accerta e dichiara la nullità del contratto stipulato tra [redacted] 6 srl e [redacted] srl in data 29.9.2006;

dichiara tenuta e condanna [redacted] srl a restituire ad [redacted] 366.220,80 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;

compensa tra le parti le spese di lite;

pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 10.1.2013 a carico di [redacted]

Avverso la sentenza ha proposto appello [redacted] di [redacted] proponendo i motivi che di seguito si esamineranno.

Si sono costituite in giudizio le parti appellate, contestando il fondamento del gravame e chiedendone la reiezione, [redacted] r.l. proponendo altresì appello incidentale contro la sentenza in merito alla disposta compensazione delle spese, di cui invece chiede la condanna dello [redacted] al ristoro in proprio favore, con ulteriore condanna dello [redacted] ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno ed alla corresponsione di somma in proprio favore.



Con ordinanza del 15/5/2014 la Corte ha respinto la richiesta di parte appellante, di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

Sulle definitive conclusioni di cui in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appello è infondato.


L'appellante ammette senza riserve che l'art. 2 della L. 1815/1939 ostasse all'esercizio dell'attività propria dell'ingegnere o dell'architetto in forma di società di capitali. Sostiene che il divieto è abrogato in forza: a) dell'art. 4 L. 266/1997, che al primo comma ha sancito *tout court* l'abrogazione della norma suddetta. Il secondo comma ha previsto un successivo decreto ministeriale, per la determinazione in concreto dei requisiti di esercizio delle attività per le quali il divieto era stato abrogato, ma da ciò per l'appellante non deriverebbe alcuna conseguenza, quanto all'abrogazione di cui al primo comma, che rimarrebbe ferma. Per l'appellante, le successive leggi che hanno nuovamente abrogato la disposizione (in teoria) in precedenza abrogata, si riferirebbero all'intera legge 1815/1939. Tale tesi non è condivisibile: appare chiaro infatti, dal tenore dell'art. 4 L. 266/1997, che il legislatore non intendeva affatto lasciare completamente libero da qualunque criterio l'esercizio delle attività professionali, infatti ne riservava la disciplina ad un successivo decreto ministeriale: la mancata adozione di questo toglieva valore alla abrogazione di cui al comma 1, che solo apparentemente avveniva senza condizioni. Tant'è che, come lo stesso appellante finisce con l'ammettere pur cercando di sminuire la portata di tali affermazioni, in seguito il legislatore è nuovamente intervenuto, disciplinando la materia come se l'art. 2 L. 1815/1939 non fosse mai stato abrogato.

L'appellante sostiene allora che il divieto contrastava con il diritto comunitario, richiamando una decisione del Consiglio di Stato che, peraltro, riguardava il limitatissimo problema del limite minimo di valore in cui le società di ingegneria potevano essere affidatarie di incarichi di progettazione. Attribuendo valore assoluto alle affermazioni del Consiglio di Stato, che per la verità esplicitamente dichiara che le proprie affermazioni valgono "ai fini della presente decisione", l'appellante attua





un'arbitraria estensione di principi che riguardano una fattispecie particolare, quello di un limite "quantitativo" ad una facoltà riconosciuta, che non si vede come possa applicarsi ad un divieto assoluto, com'era quello vigente all'epoca del contratto. La tesi è dunque da ritenere del tutto infondata.

Ulteriore argomentazione è quella per cui sarebbe erronea l'opinione del giudice di primo grado, per cui sarebbe stato (all'epoca del contratto di cui si discorre in causa) abrogato il divieto per le società che contrattano con la P.A., ma non per i contraenti privati. Il primo giudice, in realtà, ha ben spiegato perché ciò debba ritenersi, analizzando la successione delle leggi intervenute ed il loro ambito di applicazione. L'appellante, invece, di nuovo amplia una facoltà riconosciuta a determinati, e settoriali, fini, all'intera gamma delle possibilità di azione: allo scopo di farvi rientrare la propria. Peraltro, e ciò valga anche a confutazione del successivo motivo di appello, quello che si incentra sulla pretesa illegittimità costituzionale della disciplina legislativa ritenuta applicabile dal primo giudice, la questione è risolta da una duplice considerazione: la prima, che appunto l'interpretazione della disciplina in questione, seguita dal primo giudice in specifico riferimento alla successione ed all'ambito di applicazione delle norme è perfettamente corretta, ed è da questa Corte del tutto condivisa, tenuto altresì conto, come rileva l'appellata  a L. 248/2006 abrogava il divieto per le società di persone e per le associazioni, il che dimostra che, a differenza di quanto sostiene l'appellante, il divieto per le società di capitali, con l'eccezione degli appalti pubblici, non era stato affatto abrogato dalla L. 415/98; la seconda, che le problematiche degli appalti pubblici sono del tutto differenti da quelle dei rapporti fra privati, tenuto conto dei diversi e assai penetranti poteri di controllo, e autoritativi, della P.A. nei confronti dei propri contraenti, che ovviamente implica una totalmente diversa esigenza di personalizzazione della prestazione del professionista. Cosicché, stanti le oggettive, e soggettive, diversità fattuali e giuridiche delle fattispecie diversamente trattate dal punto di vista normativo, ne consegue che nessuna illegittimità costituzionale della normativa, sotto



il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, e degli ingiustificati limiti alla iniziativa economica privata, è ravvisabile.

La rappresentazione delle “prassi” delle società di ingegneria e degli inconvenienti pratici della soluzione accolta dal primo giudice, e ribadita in questa sede, non ha ovviamente alcun ruolo nella contestazione della decisione impugnata.

L'appellante lamenta poi che il primo giudice non abbia distinto fra attività tipica dell'iscritto all'albo ed attività riservata, chiedendo al CTU di indicare se si trattasse di attività “tipica”, quando invece solo la seconda darebbe luogo a nullità del contratto. L'accertamento avrebbe dunque dovuto distinguere i due tipi di attività, allo scopo di verificare se fosse prevalente l'una o l'altra, ed a quel punto valutare se ricorresse la nullità dell'intero contratto ovvero solo una nullità parziale. L'appellante ammette di non aver sollevato la questione in primo grado, ma sostiene che trattandosi di interpretazione del contratto rispetto al giudizio di nullità, la questione non sarebbe soggetta né a preclusioni né ad eventuali non contestazioni.

La tesi è infondata, al pari delle richieste fondate sulla eventuale nullità parziale. Infatti la distinzione è di nessun effetto, sol che si consideri che le attività oggetto del contratto erano tutte strettamente collegate, e la loro considerazione parcellizzata costituisce un evidente stortura, stante la finalizzazione unica del contratto ad un determinato risultato. Fra l'altro, la domanda è anche nuova, proprio perché tale finalizzazione unica comportava una domanda unica, di adempimento del contratto, che è del tutto diversa da quella dello scorporo di singole attività per individuarne un compenso specifico. Tali motivi di appello, pertanto, individuati quali secondo e terzo in atto di appello, sono inammissibili.

Inammissibile è anche il quarto motivo di appello, in cui si contesta la condanna alla restituzione dei compensi percepiti al lordo dell'IVA, in base alla considerazione che [redacted] sarà compensato il versato con l'omologo debito verso l'Erario, e dunque, ricevendo in restituzione l'IVA versata allo [redacted] ne conseguirebbe una sua ingiusta locupletazione. Si deve osservare infatti che l'appellante non ha proposto azione di arricchimento; e che, in ogni caso, l'eccezione è anche infondata, dovendo essere



oggetto di restituzione tutte le somme versate dalla committente, rispetto alle quali una pretesa compensazione con un credito verso l'Erario non ha alcun ruolo per i rapporti fra le parti.

Il quinto motivo di appello, relativo alle domande rivolte da [REDACTED] contro [REDACTED] è infondato. Tali domande proposte in primo grado erano inammissibili, poiché, com'è noto, l'opposto non può formulare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, domande riconvenzionali. Sostiene l'appellante che tale possibilità deriverebbe dal fatto che le proprie domande costituirebbero "sviluppo logico" della controversia. Ebbene, non si vede proprio come la domanda di rimborso delle spese e di pagamento del compenso dovuto in forza del contratto possa essere considerata "sviluppo logico" del contratto, essendone l'evidente antitesi: *quod nullum est nullum producit effectum*. Fra l'altro, per la stessa ragione, la ritenuta nullità, tutte le domande di pagamento proposte da [REDACTED] in dipendenza dal contratto concluso, ivi comprese quelle definite "extracontrattuali", che invece dal contratto strettamente dipendono, dovrebbero essere rigettate (se fossero processualmente ammissibili, il che come si è visto non è), così come ritenuto dal primo giudice.

L'appello principale è dunque infondato, ove non inammissibile.

Pertanto, non sussistono i presupposti per l'esame delle domande condizionate proposte dall'appellata [REDACTED].

Infondato, peraltro, è anche l'appello incidentale proposto da [REDACTED], poiché la motivazione addotta dal primo giudice per giustificare la compensazione delle spese, ovvero la difficoltà di ricostruire nella congerie di norme succedutesi l'effettivo regolamento legale della fattispecie, non limita la propria validità ai rapporti [REDACTED], giacché la indifferenza di [REDACTED] rispetto alla domanda risarcitoria proposta da [REDACTED] ed alla conseguente domanda di garanzia proposta [REDACTED], deriva proprio dalla infine ritenuta nullità del contratto intervenuto fra le altre due parti, conseguenza appunto della difficile ricostruzione del quadro normativo. Pertanto, le ragioni individuate dal primo giudice per derogare al normale



criterio della soccombenza, valgono anche per la posizione di [REDACTED]. La sentenza di primo grado dev'essere pertanto anche sul punto confermata, con reiezione dell'appello incidentale.

Di conseguenza, ed a maggior ragione, non ricorrono i presupposti per condanne dell'appellante principale, in favore dell'appellante incidentale, ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.

Le spese del grado relative al rapporto processuale fra l'appellante principale e l'appellata [REDACTED] liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; ogni altra spesa rimane compensata fra le parti.

Sussistono i presupposti, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30/5/2002 n. 115, per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante principale e dell'appellante incidentale al pagamento di somma pari al contributo unificato dovuto per le rispettive impugnazioni.

#### PQM

La Corte d'appello di Torino, definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

rigetta l'appello proposto da [REDACTED]

rigetta l'appello incidentale proposto da [REDACTED]

condanna l'appellante a rifondere all'appellata [REDACTED] le spese processuali dalla stessa sostenute nel presente grado di giudizio, spese che liquida in €. 9.515,00 per compensi: il tutto, oltre successive occorrenze, rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;

dichiara compensata fra le parti ogni altra spesa;

dichiara la sussistenza dell'obbligo di ulteriore pagamento, da parte di [REDACTED]

[REDACTED] di importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione principale, e di [REDACTED] r.l. di importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio della IV Sezione civile della Corte d'appello, in data 16/3/2016.



IL PRESIDENTE

(dott. Edoardo BARELLI INNOCENTI)

IL CONSIGLIERE EST.

(dott. Enrico DELLA FINA)

